

1 Questioni generali

1.1 Autorità in materia di concorrenza e procedura

Chi è la Commissione della concorrenza (COMCO)?

- 4 La COMCO è un'autorità federale incaricata dal legislatore di applicare la Legge sui cartelli (LCart). Quest'ultima tutela la concorrenza e mette a disposizione diversi strumenti per affrontare le questioni relative alle imprese dominanti («monopoli») e agli accordi tra imprese (comunemente noti anche come «cartelli»).
- 5 La COMCO viene spesso percepita dall'opinione pubblica come un'unica autorità. Tuttavia, le autorità in materia di concorrenza sono più precisamente composte da due autorità, ovvero la COMCO stessa e la Segreteria della COMCO (di seguito: Segreteria). La Segreteria può essere definita come l'autorità *inquirente*, che apre le inchieste (d'intesa con un membro della presidenza della COMCO), conduce le indagini ed infine riassume i risultati in una proposta scritta. Sulla base di questa proposta e delle prese di posizione delle imprese coinvolte la COMCO prende in seguito la sua decisione. La COMCO può dunque essere definita come l'autorità *decisionale*. La COMCO è un'autorità di milizia che si riunisce da una a due volte al mese. Essa è composta da 11–15 membri eletti dal Consiglio federale (principalmente professori e rappresentanti di associazioni economiche; la lista dei membri è consultabile all'indirizzo elettronico seguente: www.comco.admin.ch > La COMCO).

Che cosa è un'inchiesta?

- 6 Un'inchiesta è una procedura formale regolamentata per legge. Ciò significa, tra l'altro, che la Segreteria deve documentare tutte le fasi del procedimento ed allestire un fascicolo atti e che il procedimento è concluso con una decisione impugnabile. Sono in particolare applicate le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

Quali persone all'interno della Segreteria conducono l'inchiesta?

- 7 La Segreteria è suddivisa in quattro servizi. Ogni servizio è responsabile per determinati mercati: «costruzione», «servizi», «infrastruttura» ed «industria e produzione». L'inchiesta è condotta dal servizio responsabile del settore interessato dall'inchiesta. All'interno del servizio competente, il capo servizio ed i responsabili del caso (di solito, una persona con formazione giuridica ed una con formazione economica) conducono l'inchiesta.

Quanto dura un'inchiesta?

- 8 La durata di un'inchiesta varia notevolmente a seconda del singolo caso. Essa può durare da uno fino a diversi anni ed è condizionata da diversi fattori, come ad esempio la complessità del caso, il numero delle imprese coinvolte, le misure d'inchiesta da adottare (p.es. indagini di mercato, perquisizioni, audizioni), la conclusione di una conciliazione (cfr. n. marg. 41 e segg.), nonché dal comportamento concreto e dalla collaborazione delle imprese coinvolte e dei loro rappresentanti legali.

In che lingua è condotta l'inchiesta?

- 9 L'inchiesta è condotta in un'unica lingua (normalmente in tedesco, francese o italiano). Questa è la lingua in cui le autorità in materia di concorrenza redigono i loro documenti (ovvero la proposta della Segreteria e la decisione della COMCO). Ciò vale anche nel caso in cui le imprese coinvolte dall'inchiesta provengono da regioni linguistiche diverse. In questa circostanza, di regola, l'inchiesta è condotta nella lingua della maggioranza delle imprese coinvolte. Tuttavia, le imprese sono libere di presentare le loro comparse nella lingua ufficiale della Confederazione che preferiscono. In caso di comparse in un'altra lingua (ad es. l'inglese), la Segreteria può esigere una traduzione.

1.2 Parti al procedimento e rappresentanza legale

Che cosa significa l'apertura di un'inchiesta per un'impresa?

- 10 Un'inchiesta comporta un dispendio di risorse per l'impresa, in particolare per quanto riguarda perquisizioni, audizioni, risposte a questionari e prese di posizione. In alcuni casi può essere necessario che un'impresa decida rapidamente sulle possibilità d'azione a sua disposizione (v. a questo proposito p.es. la Circolare Programma di clemenza, riferimento in allegato). Inoltre, l'impresa può essere confrontata con la copertura mediatica delle indagini e con domande da parte di partner commerciali e clienti. Per questi motivi, un procedimento può risultare gravoso per le imprese.
- 11 Le autorità in materia di concorrenza si impegnano a condurre le loro inchieste nel modo meno invasivo e più rapido possibile. Tuttavia, lo scopo dell'inchiesta mantiene la priorità.

Un'impresa ha il diritto di farsi rappresentare?

- 12 Un'impresa ha il diritto di farsi rappresentare e consigliare da qualsiasi persona fisica o giuridica di fiducia. Questa persona non deve necessariamente essere un avvocato. Di regola, la Segreteria richiede una procura scritta. Per lo meno in casi complessi può essere opportuno rivolgersi ad avvocati specializzati. Tuttavia, le autorità in materia di concorrenza non danno raccomandazioni in questo senso. In ogni caso, è l'impresa stessa a doversi fare carico delle spese di rappresentanza legale.
- 13 Non appena un'impresa ha designato un rappresentante, quest'ultimo diventa l'«interlocutore» delle autorità. Anche la corrispondenza interverrà esclusivamente con il rappresentante. Il rappresentante legale può partecipare alle audizioni dell'impresa e porre domande supplementari. Tale diritto vale anche per le audizioni di altre parti al procedimento e di testimoni, salvo se sussiste un motivo d'esclusione (p.es. il pericolo che delle dichiarazioni vengano coordinate).

Come vengono allestiti gli atti? L'impresa può consultarli?

- 14 Tutti i documenti ottenuti durante un'inchiesta (p.es. corrispondenza, verbali di audizioni, documenti sequestrati durante le perquisizioni) sono raccolti in un fascicolo atti, allestito elettronicamente. In linea di principio, tutte le parti possono consultare l'elenco elettronico in qualsiasi momento. Tuttavia, per determinati motivi, l'esame degli atti può essere ritardato o limitato. Ad esempio, l'esame degli atti non è garantito fintanto che sussiste il rischio che le persone da interrogare possano essere influenzate. Ciò avviene spesso all'inizio dell'inchiesta. I documenti dell'autodenuncia vengono particolarmente protetti (v. a questo proposito la Circolare Programma di clemenza, riferimento in allegato). Per quanto riguarda il trattamento dei segreti d'affari contenuti negli atti vedi sotto n. marg. 18 seg.

In che modo un'impresa può esprimere la propria posizione nel quadro di un'inchiesta?

- 15 L'impresa ha il diritto di essere sentita. Ciò significa che essa può in particolare esprimere la propria posizione e così chiarire tempestivamente eventuali malintesi. Spiegando le ragioni del suo comportamento, essa può dimostrare l'esistenza di aspetti favorevoli alla concorrenza e dunque eventualmente eliminare i dubbi sollevati dalle autorità. Inoltre, l'impresa può in qualsiasi momento formulare richieste di assunzione di mezzi di prova (ad es., proporre un testimone) e fornire documenti. Nella misura in cui non sussista un motivo d'esclusione, essa può anche partecipare alle audizioni di parti al procedimento e di testimoni (cfr. n. marg. 13) e porre domande complementari alla persona interrogata. Al termine delle indagini, l'impresa ha la possibilità di prendere posizione per iscritto sulla proposta della Segreteria. Alla stessa occasione, l'impresa potrà anche richiedere di essere sentita oralmente davanti alla COMCO (Nota Processo decisionale, n. marg. 4, 10 e 35 [riferimento in allegato]).

L'impresa è tenuta a cooperare all'inchiesta?

Cfr. sull'intera questione Nota Conciliazioni e Circolare Programma di clemenza (v. allegato).

- 16 In linea di principio, un'impresa contro cui è diretta un'inchiesta è tenuta a partecipare al procedimento e a cooperare con le autorità in materia di concorrenza. Tuttavia, tale obbligo si applica solo in misura limitata nei procedimenti in cui le società sono esposte al rischio di una sanzione pecuniaria (cfr. n. marg. 22). In questi procedimenti l'impresa ha il diritto di non autoincriminarsi e quello di astenersi dal fare dichiarazioni. Essa è nondimeno tenuta a fornire determinate informazioni e documenti, in particolare, quelli che è tenuta a produrre per legge (ad es. documenti contabili). Inoltre, l'impresa ha l'obbligo di tollerare che le autorità in materia di concorrenza conducano una perquisizione.
- 17 La cooperazione può comportare dei vantaggi per un'impresa. Quest'ultima ha la possibilità di dimostrare alle autorità che non ha violato la legge. Inoltre, in caso di buona cooperazione vi è la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione e nel caso di un'autodenuncia addirittura una rinuncia completa alla sanzione, se determinate condizioni sono soddisfatte. Di regola, in caso di cooperazione, diminuiscono pure le esigenze di accertamenti e di motivazioni da parte delle autorità. Ciò comporta procedure più semplici e rapide, così come costi di procedura minori.

I segreti d'affari sono tutelati?

Cfr. sull'intera questione Circolare: Segreti d'affari (v. allegato).

- 18 Le autorità in materia di concorrenza sono tenute a tutelare i segreti d'affari delle imprese. Ogni impresa ha quindi la possibilità di indicare i propri segreti d'affari, prima che altre imprese implicate nell'inchiesta abbiano accesso ai documenti. Prima della pubblicazione della decisione della COMCO i segreti d'affari sono eliminati.
- 19 La Segreteria verifica i segreti d'affari indicati dall'impresa. In caso di disaccordo, è emessa una decisione.

Le vittime di un cartello hanno accesso agli atti del procedimento?

- 20 Le vittime di un cartello possono presentare una richiesta per ottenere l'accesso agli atti dell'inchiesta. Tale richiesta viene trattata in un procedimento separato, di regola dopo la chiusura dell'inchiesta. Nell'ambito di questo procedimento separato, l'impresa della quale gli atti sono oggetto della consultazione ha l'opportunità di esprimersi prima che venga dato accesso a questi ultimi e di richiedere una decisione impugnabile. I segreti d'affari non vengono mai rivelati.

Quali sono i termini che l'impresa deve rispettare?

Cfr. sull'intera questione Nota sui termini (v. allegato).

- 21 Nel corso di un'inchiesta, le autorità in materia di concorrenza fissano regolarmente dei termini per l'esecuzione di determinate operazioni, per esempio per rispondere ad un questionario o presentare prese di posizione scritte. La durata di tali termini è determinata dalle autorità in materia di concorrenza. Di regola, questi termini possono essere prorogati. Ciò non vale per i termini che non sono fissati dalle autorità, bensì dalla legge, in particolare quelli per interporre ricorso. Questi termini non possono essere prorogati.

Quando è multata un'impresa e di quanto?

- 22 Non tutte le violazioni alla LCart comportano delle sanzioni. La COMCO può pronunciare delle sanzioni per i comportamenti seguenti:
- cartelli orizzontali rigidi (accordi su prezzi, quantità, territori o clienti),
 - determinati accordi verticali (imposizione dei prezzi, compartimentazione del territorio),
 - abuso di una posizione dominante.

- 23 La sanzione ammonta ad un massimo del 10 % della cifra d'affari realizzata dall'impresa in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'importo concreto della multa dipende da molti fattori, tra cui il tipo, la gravità e la durata della violazione. Le imprese autodennuncianti possono beneficiare di una rinuncia alla sanzione o di una riduzione della stessa. Anche una buona cooperazione, una conciliazione e dei risarcimenti alle vittime di un cartello possono comportare una riduzione della sanzione. Come fattori aggravanti sono presi in considerazione il rifiuto di cooperare con le autorità, i tentativi di ostacolare l'inchiesta, ripetute violazioni della LCart, istigazione e ruolo principale nel cartello.

Oltre alla multa, quali costi deve sostenere un'impresa?

- 24 Le imprese che hanno occasionato un'inchiesta e che sono state condannate (o che adattano il proprio comportamento a seguito di un'inchiesta) devono pagare i costi di procedura. Nel caso in cui sono implicate più imprese, esse sostengono i costi di procedura in maniera solidale, di regola in parti uguali. A seconda dei casi, i costi di procedura possono essere elevati. L'impresa non deve pagare i costi di procedura, se l'inchiesta è chiusa senza seguito, perché il sospetto non è stato confermato. I denunciatori non sono tenuti a pagare i costi di procedura, a meno che non siano essi stessi coinvolti nella violazione.
- 25 In ogni caso, oltre ai costi di procedura, l'impresa deve farsi carico delle proprie spese di rappresentanza legale, ovvero le spese di avvocato. La COMCO non può risarcire l'impresa per le spese di avvocato o altre attività (come ad es. l'interruzione dell'attività lavorativa a causa di perquisizioni), anche qualora l'inchiesta è chiusa senza seguito.

1.3 Terzi ed opinione pubblica

Terzi possono partecipare ad un'inchiesta?

- 26 Le imprese implicate in un'inchiesta sono principalmente quelle sospettate di essere all'origine di una restrizione illecita alla concorrenza. Anche terzi (in particolare, le possibili vittime di un cartello) possono partecipare all'inchiesta. In questo contesto è operata una distinzione tra terzi con qualità di parte al procedimento e terzi senza qualità di parte al procedimento. I terzi con qualità di parte al procedimento devono essere particolarmente toccati dalla decisione della COMCO ed avere un interesse degno di protezione in relazione all'esito dell'inchiesta. Questi hanno gli stessi diritti delle altre parti al procedimento e possono, tra l'altro, consultare gli atti e prendere posizione sulla proposta della Segreteria. Possono partecipare all'inchiesta come terzi senza qualità di parte al procedimento le persone che a motivo della limitazione alla concorrenza sono impediti nell'accesso e nell'esercizio della concorrenza, alcune associazioni professionali, così come alcune organizzazioni di difesa dei consumatori. Essi devono essere sentiti sulla fattispecie oralmente o per iscritto almeno una volta nel corso del procedimento.

Che cosa viene rivelato dell'inchiesta all'opinione pubblica?

- 27 Le autorità in materia di concorrenza comunicano l'apertura di un'inchiesta sul Foglio federale, il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e, di regola, anche tramite un comunicato stampa. Le autorità sono tenute ad indicare nel comunicato l'oggetto ed i destinatari dell'inchiesta. Lo scopo della pubblicazione è di permettere ad eventuali vittime di un cartello di annunciarsi. Per contro, le autorità in materia di concorrenza non informano l'opinione pubblica sullo svolgimento delle indagini in corso. Di regola, esse comunicano la conclusione di un'inchiesta tramite un comunicato stampa. Le decisioni della COMCO senza segreti d'affari sono pubblicate sulla sua home page e nella rivista Diritto e politica della concorrenza (DPC).

2 Procedimento davanti alla Segreteria

28 La Segreteria ottiene costantemente indicazioni su possibili comportamenti illeciti in campo economico e deve verificare se queste segnalazioni sono fondate. Se giunge alla conclusione che esistono indizi sufficienti di una violazione della Legge sui cartelli, la Segreteria apre un'inchiesta. In seguito, essa deve esaminare che cosa è effettivamente successo (indagini sulla fattispecie) e qualificare questa fattispecie dal punto di vista del diritto della concorrenza (valutazione giuridica). La Segreteria espone per iscritto la sua valutazione nella cosiddetta "proposta". Le imprese sospettate hanno il diritto e, in alcuni casi, il dovere di partecipare a questi accertamenti (v. a questo proposito le considerazioni alle n. marg. 4 segg.).

2.1 Sospetto di una violazione della Legge sui cartelli

2.1.1 Autodenuncia («programma di clemenza»)

Cfr. sull'intera questione la Circolare Programma di clemenza (v. allegato).

29 Le imprese hanno la possibilità di denunciare alla Segreteria le violazioni del diritto dei cartelli da loro commesse. Questo accade, ad esempio, qualora una nuova direzione imprenditoriale scopre dei comportamenti passati o attuali che, a suo avviso, potrebbero costituire delle violazioni della Legge sui cartelli. Se un'impresa decide di effettuare un'autodenuncia e di partecipare al programma di clemenza, essa deve cooperare pienamente con le autorità in materia di concorrenza. Per la prima impresa che si autodenuncia, la COMCO può rinunciare completamente alla sanzione. Un'autodenuncia può essere presentata anche dopo l'apertura dell'inchiesta. Vale la regola generale secondo cui quanto prima avviene l'autodenuncia, maggiore sarà la riduzione della sanzione.

2.1.2 Denuncia

Cfr. sull'intera questione la piattaforma di notifica online "Whistleblowing" (v. allegato).

30 Indizi di comportamenti sospetti possono anche provenire da denunciatori, come ad esempio un concorrente, un cliente o un fornitore di un'impresa. Possono fungere da fonte d'informazione anche i collaboratori di un'impresa che segnalano dei comportamenti sospetti, di cui sono a conoscenza sulla base del loro lavoro quotidiano attuale o passato, ma che data la loro posizione gerarchica non sono in grado di presentare un'autodenuncia per l'impresa (i cosiddetti "whistleblower"). Le autorità mantengono segreta la loro identità.

2.1.3 Altre fonti (ad es. analisi di dati, media)

31 Indizi possono anche risultare da analisi interne della Segreteria o da notizie dei media.

2.2 Apertura di un'inchiesta

32 Se vi sono indizi sufficienti di una violazione della Legge sui cartelli, la Segreteria apre un'inchiesta con il consenso di un membro della presidenza della COMCO. A causa delle risorse limitate della Segreteria, può succedere che un'inchiesta non venga aperta immediatamente o che in casi eccezionali non possa essere aperta del tutto. A seconda dei casi, la Segreteria può consigliare ad un denunciante di rivolgersi ai tribunali civili.

33 Con l'apertura dell'inchiesta le imprese sospette diventano "parti al procedimento". Ciò è importante perché esse acquisiscono in questo modo i diritti di parti al procedimento (cfr. sopra n. marg. 10 segg.). La legge impone alla Segreteria di pubblicare l'apertura dell'inchiesta (cfr. sopra n. marg. 26 seg.).

2.3 Accertamento della fattispecie (che cosa è successo?)

Cfr. sull'intera questione la Nota Strumenti investigativi (v. allegato).

34 L'apertura di un'inchiesta si basa unicamente su un sospetto fondato. Fino alla conclusione definitiva del procedimento vige la presunzione d'innocenza. È quindi essenziale chiarire che cosa è successo. È vero, ad esempio, che un'impresa rifiuta le forniture, ha discusso di prezzi con dei concorrenti o proibisce ad un distributore di vendere i propri prodotti in un determinato territorio?

35 Una parte al procedimento ha il diritto e in parte il dovere di cooperare all'accertamento dei fatti. Nel corso dell'intera durata dell'inchiesta essa può esprimere il proprio punto di vista per iscritto o oralmente, formulare le proprie richieste di assunzione di mezzi di prova e, ad esempio, richiedere l'audizione di determinate persone o l'acquisizione di atti che, a suo avviso, potrebbero contribuire in modo decisivo all'accertamento dei fatti. La Segreteria può respingere le richieste di assunzione di mezzi di prova, se essa ritiene che la fattispecie può essere accertata anche senza i mezzi di prova supplementari richiesti. Per rendere possibili i diritti di partecipazione di una parte al procedimento, la Segreteria garantisce l'accesso all'insieme degli atti raccolti durante l'inchiesta (cfr. sopra n. marg. 14).

36 La Segreteria ha a disposizione diversi strumenti investigativi. I più importanti sono presentati qui di seguito. Nell'accertamento della fattispecie, la Segreteria ricerca dei mezzi di prova sia a carico sia a discarico.

2.3.1 Richiesta d'informazioni (questionario)

37 Le violazioni del diritto dei cartelli si manifestano in vari settori e mercati. Per poterle valutare, la Segreteria dipende dalle conoscenze degli operatori del mercato (clienti, fornitori, concorrenti) e dai loro parametri operativi (cifre d'affari, quantità, costi, ecc.). Queste conoscenze possono spesso essere raccolte tramite l'invio di questionari agli operatori del mercato. Questi ultimi sono tenuti a fornire le informazioni richieste, nella misura in cui non sono costretti ad autoincriminarsi. Cfr. anche Nota Strumenti investigativi, n. marg. 72 segg. (riferimento in allegato).

2.3.2 Audizioni

38 Le interrogazioni orali (audizioni) delle persone che hanno agito o potrebbero avere osservato qualcosa costituiscono uno strumento utile per capire che cosa è successo esattamente. Le audizioni avvengono spesso contemporaneamente alle perquisizioni domiciliari, ma possono essere ordinate in un momento successivo dell'inchiesta. Cfr. Nota Strumenti investigativi, n. marg. 55 segg. (v. allegato).

2.3.3 Perquisizioni domiciliari

39 I comportamenti contrari al diritto dei cartelli si svolgono spesso in segreto. Molte informazioni su sospette violazioni del diritto dei cartelli non possono dunque essere scoperte tramite fonti accessibili al pubblico o domande alle imprese. Pertanto, il legislatore autorizza la Segreteria ad effettuare perquisizioni domiciliari senza preavviso. Ciò necessita del consenso di un membro della presidenza della COMCO. Una perquisizione domiciliare è una grave ingerenza in diversi diritti costituzionali. La Segreteria deve dunque attenersi a delle rigide regole. Cfr. anche Nota Strumenti investigativi, n. marg. 2 segg. (v. allegato).

2.3.4 Altri strumenti investigativi

40 La Segreteria dispone di ulteriori strumenti investigativi, in particolare la richiesta d'informazioni presso delle autorità (assistenza amministrativa), come ad es. le autorità edilizie o fiscali.

2.4 Conciliazione

Cfr. sull'intera questione Nota Conciliazioni (v. allegato).

41 Un'inchiesta può essere chiusa tramite una procedura rapida e semplice, qualora tra un'impresa e la Segreteria è conclusa una cosiddetta conciliazione. In una conciliazione, la Segreteria e l'impresa convengono il modo in cui l'impresa dovrà adattare un comportamento ritenuto illecito dalla Segreteria. Non sono oggetto di negoziazione le fattispecie rilevanti, la loro valutazione giuridica e l'importo di un'eventuale sanzione (Nota Conciliazioni, n. marg. 2 segg. [riferimento in allegato]).

42 L'iniziativa per la conclusione di una conciliazione può essere promossa sia dalla Segreteria sia da una parte al procedimento. Tuttavia, né la Segreteria né le imprese sono tenute a concludere una conciliazione. Per quanto riguarda le imprese, la conclusione di una conciliazione presuppone che esse siano disposte a cessare i comportamenti ritenuti illeciti dalla Segreteria, a contribuire alla semplificazione del procedimento e a rinunciare a ricorrere presso i tribunali d'istanza superiore (Nota Conciliazioni, n. marg. 5 [riferimento in allegato]).

43 La conclusione di una conciliazione riduce e semplifica il procedimento, perché di regola la Segreteria può rinunciare a fasi istruttorie onerose e può redigere una proposta più breve (cfr. n. marg. 55 segg.). Di conseguenza, si riducono anche le spese di avvocato ed i costi di procedura a carico dell'impresa (cfr. n. marg. 24 seg.). Inoltre, la conclusione di una conciliazione è anche considerata come cooperazione che può comportare una riduzione della sanzione fino al 20% (Nota Conciliazioni, n. marg. 12 [riferimento in allegato]).

2.5 Proposta della Segreteria (vi è una violazione della Legge sui cartelli?)

44 Al termine delle indagini, la Segreteria redige un documento scritto e lo sottopone alle parti al procedimento. Questo documento è chiamato «proposta della Segreteria». Nella proposta, la Segreteria espone i comportamenti che ritiene essere accertati (fattispecie) e se, secondo il suo punto di vista, questi comportamenti violano o no la Legge sui cartelli (valutazione giuridica).

45 La proposta permette alle parti al procedimento di conoscere quali sospetti, dal punto di vista della Segreteria, sono stati confermati e quali no. Inoltre, nella proposta, la Segreteria stabilisce se deve essere inflitta una sanzione (ovvero, una somma di denaro) e se devono essere ordinate delle misure (ad es. l'obbligo di fornitura a determinati clienti).

46 La proposta è redatta in ogni caso, anche se un'impresa si è autodenunciata, se è stata conclusa una conciliazione o se la Segreteria chiude l'inchiesta senza seguito perché ritiene che un'impresa non ha violato la Legge sui cartelli. A seconda del caso, la proposta può essere composta da poche pagine (ad es. se la Segreteria propone la chiusura del procedimento o se si tratta di un caso semplice, nel quale l'impresa coinvolta confessa pienamente i fatti). Tuttavia, in casi complessi con più imprese coinvolte una proposta può essere composta anche diverse centinaia di pagine.

2.6 Prese di posizione delle parti al procedimento

47 Un elemento importante del diritto di essere sentiti descritto sopra (cfr. n. marg. 15) è il diritto delle parti al procedimento di prendere posizione sulla proposta della Segreteria. Di regola, alle parti al procedimento è garantito un termine di 30 giorni per prendere posizione. Ciò consente alle parti al procedimento di esprimersi ampiamente sui risultati delle indagini (fattispecie) e sulla qualificazione sotto il profilo della Legge sui cartelli da parte della Segreteria (valutazione giuridica). Inoltre, le parti al procedimento possono presentare delle richieste, ad esempio la richiesta di chiusura dell'inchiesta senza sanzioni o di riduzione o di modifica della sanzione o del provvedimento proposto.

2.7 Trasmissione del caso alla COMCO

48 La Segreteria riceve ed esamina le prese di posizione delle parti al procedimento. Se, sulla base di quest'ultime, essa ritiene che la sua proposta debba essere modificata in modo sostanziale, la Segreteria adatta la proposta e la sottopone nuovamente alle parti per presa di posizione. In assenza di modifiche sostanziali, la COMCO riceve dalla Segreteria la proposta e le prese di posizione delle parti al procedimento, così come l'accesso agli atti.

3. Procedimento davanti alla COMCO

Cfr. sull'intera questione Nota Processo decisionale (v. allegato).

3.1 Entrata nel merito

49 Con l'invio della proposta alla COMCO la competenza procedurale passa a quest'ultima. Il presidente della COMCO è competente per la direzione del procedimento e l'organizzazione delle riunioni. Sulla base della proposta e delle prese di posizione, la COMCO conduce un dibattito sull'entrata nel merito e decide, se ritiene che il caso è maturo per una decisione. Il dibattito sull'entrata nel merito avviene in assenza delle parti al procedimento.

3.2 Ulteriori indagini

50 In via eccezionale, la COMCO procede a delle proprie misure istruttorie o incarica la Segreteria di effettuarle (Nota Processo decisionale, n. marg. 19 [riferimento in allegato]). Le parti hanno nuovamente il diritto di essere sentite (cfr. n. marg. 15).

3.3 Audizioni delle parti

51 La COMCO può decidere di interrogare oralmente le parti al procedimento. Di regola, ciò avviene nei casi in cui la Segreteria propone l'imposizione di una sanzione. Un'audizione ha luogo, se la COMCO stessa desidera porre a sua volta delle domande alle parti al procedimento («audizione») o se le parti stesse desiderano esprimere personalmente davanti alla COMCO il loro punto di vista sul caso («arringa»; Nota Processo decisionale, n. marg. 20 segg. [riferimento in allegato]). Le audizioni della COMCO non sono pubbliche.

3.4 Decisione

52 Successivamente, la COMCO procede alle deliberazioni in assenza delle parti al procedimento e dei loro rappresentanti. Essa decide con voto di maggioranza sulla base dell'insieme degli atti, in particolare, della proposta della Segreteria così come delle prese di posizione e delle eventuali audizioni delle parti al procedimento (Nota Processo decisionale, n. marg. 44 segg. [riferimento in allegato]). La COMCO può giungere alla conclusione che non sussiste alcuna violazione e che il procedimento deve essere chiuso. Oppure essa può ottenere la convinzione che una violazione sussiste e decidere delle misure così come eventuali sanzioni.

53 La decisione della COMCO espone le fattispecie rilevanti, le considerazioni relative alla valutazione giuridica di queste fattispecie ed il dispositivo. Quest'ultimo regola gli obblighi di comportamento e di astensione delle parti al procedimento, eventuali sanzioni, così come i costi di procedura. Con la notifica della decisione alle parti al procedimento, che avviene sempre per iscritto, termina l'inchiesta (Nota Processo decisionale, n. marg. 47 segg. [riferimento in allegato]).

3.5 Pubblicazione

54 Le autorità in materia di concorrenza pubblicano regolarmente un comunicato stampa sulla conclusione dell'inchiesta. Questo viene inviato anticipatamente alle parti al procedimento. La decisione è pubblicata – dopo copertura dei segreti d'affari – sul sito internet della COMCO e nella rivista Diritto e politica della concorrenza (DPC) (Nota Processo decisionale, n. marg. 50 segg. [riferimento in allegato]).

4. Procedura di ricorso

4.1 Ricorso al Tribunale amministrativo federale di San Gallo

55 Le parti possono interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale di San Gallo entro 30 giorni dalla notifica della decisione della COMCO. Il Tribunale amministrativo federale esamina sia le fattispecie accertate dalla COMCO sia le considerazioni giuridiche, così come le misure e le sanzioni ordinate. Essa può procedere a sua volta a delle misure istruttorie. A seconda della sentenza del tribunale, la decisione della COMCO è annullata, modificata o confermata.

4.2 Ricorso al Tribunale federale di Losanna

56 Contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale la parte soccombente (ovvero, le parti al procedimento o le autorità in materia di concorrenza) può interporre ricorso presso il Tribunale federale di Losanna. In qualità di ultima istanza il Tribunale federale esamina unicamente la valutazione giuridica del caso, così come le misure e le sanzioni.

Allegati: Ulteriori circolari e note informative

La COMCO e la sua Segreteria hanno finora pubblicato le seguenti note informative sulla loro home page:

- Nota informativa della Segreteria della COMCO del 19.2.2020 «lo svolgimento di un'inchiesta preliminare - spiegato in modo semplice» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni);
- Nota della Segreteria della COMCO del 28.2.2018: «Conciliazioni» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni), cit. «*Nota Conciliazioni*»;
- Circolare e modulo della Segreteria della COMCO del 8.9.2018 «Programma di clemenza (autodenuncia)» (www.comco.ch >Servizi >Annunci), cit. «*Circolare Programma di clemenza*»;
- Circolare della Segreteria della COMCO del 30.4.2008 «Circolare: Segreti d'affari» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni), cit. «*Circolare Segreti d'affari*»;
- Nota della Segreteria della COMCO del 1.12.2010 «Termini nelle procedure riguardanti il diritto dei cartelli» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni) cit. «*Nota sui termini*»;
- Nota della Segreteria della COMCO del 6.1.2016 «Strumenti investigativi» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni), cit. «*Nota Strumenti investigativi*»;
- Nota informativa della COMCO del 21.10.2019 «Processo decisionale della COMCO nelle richieste sulle limitazioni della concorrenza secondo l'articolo 27 segg. LCart» (www.comco.ch >Documentazione >Comunicazioni); cit. «*Nota Processo decisionale*»;
- La piattaforma di notifica online «Whistleblowing» (www.comco.ch >Documentazione >Whistleblowing), cit. piattaforma di notifica online «Whistleblowing».